

ALLEGATO "A" N. 38204 REP. / N. 19039 FASC.

STATUTO
della società a responsabilità limitata
"Film Investimenti Piemonte s.r.l."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"Film Investimenti Piemonte S.r.l.", siglabile in "F.I.P. S.r.l.",
società a responsabilità limitata con unico socio.

Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Torino.

2.2 Essa potrà istituire, sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, unità locali in qualsiasi luogo della Repubblica e anche all'estero su determinazione dell'organo amministrativo.

Articolo 3 - Attività costituenti l'oggetto sociale

3.1 La società, nel rispetto delle norme di legge sulle professioni protette e sulle attività riservate e/o esclusive, ha per oggetto la partecipazione a produzioni nel campo dell'industria cinematografica, televisiva ed audiovisiva da svolgere almeno in parte nel territorio della Regione Piemonte; in particolare, la società può compiere operazioni finalizzate all'acquisizione di diritti sulle opere o sui proventi delle opere, la conclusione di accordi di associazione in partecipazione e di co-produzione e l'acquisto di partecipazioni in qualsiasi società od ente in qualsiasi forma avente ad oggetto la produzione di film e/o prodotti audiovisivi, con qualsiasi modalità e forma, nonché, al riguardo, prestare attività di servizi e consulenza, anche a favore di terzi.

3.2 La società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) strumentali e connesse con l'oggetto sociale, potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in società e imprese, italiane ed estere, aventi scopi analoghi od affini, non come attività prevalente, ed altresì concedere, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, garanzie reali e personali, anche nell'interesse ed a favore di terzi, comunque senza carattere di professionalità.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2028, salvo proroga o scioglimento anticipato nelle forme di legge.

CAPITALE - CONFERIMENTI - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zerozero).

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 - ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. nei modi di cui al successivo art. 9.

5.3 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Possono essere conferiti, oltre che danaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e, in particolare, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la

prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, fondi e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni possedute dai soci stessi; tali somme potranno essere imputate a riserva, in conto capitale o futuro aumento di capitale o copertura di perdite e simili, sempre nel rispetto dei criteri e modalità previsti dalle leggi vigenti in materia. I finanziamenti con obbligo di rimborso non faranno maturare interessi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

La raccolta dai soci di fondi con obbligo di rimborso avviene nei modi previsti dalla vigente normativa in materia.

5.5 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c. nel rispetto della vigente normativa in materia.

SOCI - PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 6 - Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante da un apposito "libro dei soci", la cui tenuta volontaria non comporterà deroghe all'articolo 2470 c.c., che potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina e nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, tale trasferimento non avrà effetto nei confronti della società.

7.2 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato ai soci il diritto di prelazione.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.

7.3 Per consentire l'esercizio della prelazione, il socio che intenda alienare in tutto o in parte la sua partecipazione sociale deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (preavviso di vendita), indicando la persona dell'acquirente e il corrispettivo offerto e ogni altra condizione relativa alla vendita. L'Organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal preavviso di vendita.

Gli altri soci, entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo quanto risultante dal timbro postale, potranno esercitare la prelazione, a parità di condizioni, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'Organo amministrativo e il preavviso di vendita diverrà irrevocabile.

Nel caso di esercizio della prelazione, entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi, l'Organo amministrativo ne darà notizia al socio alienante e agli altri soci.

7.4 Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la partecipazione sarà attri-

buita in proporzione a quella di cui ciascun avente diritto è titolare. Nel caso d'infungibilità del corrispettivo, gli aventi diritto alla prelazione potranno esercitarla versando la somma di danaro corrispondente, somma che il socio intenzionato ad alienare la partecipazione è tenuto comunque a indicare nel sopra citato preavviso di vendita ai fini della efficacia dello stesso.

7.5 Qualora l'Organo amministrativo non abbia ricevuto offerte, il socio alienante sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente e alle condizioni indicati nel preavviso di vendita di cui all'articolo 7.3 entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione.

Articolo 8 - Morte del socio

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge e a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

9.2 Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro 3 (tre) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto (o consultazione scritta) delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater c.c.. Sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda termini inderogabili diversi.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 120 (centoventi) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10 - Unico socio

10.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 11 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

11.1 La società deve indicare anche l'eventuale società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma secondo, cc..

Articolo 12 - Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti a favore e contro una proposta di delibera, prevale il voto espresso dal consigliere che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di due soli membri.

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 13 - Durata della carica, revoca, cessazione

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni (e pertanto la nomina può essere a tempo indeterminato) o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3.1 La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13.3.2 Salvo quanto previsto nei successivi due commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci o alla successiva assemblea.

13.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro dieci giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Articolo 15 - Adunanze del consiglio di amministrazione

15.1 Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, membri effettivi dell'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

15.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri effettivi dell'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, se nominati.

15.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole

della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di consiglio composto da un numero pari di membri, per il caso di parità si applica l'articolo 12.1 lett. b che precede.

15.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

16.1 E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione del tipo audio/video o assimilabili, a condizione che tutti i partecipanti aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatto salvo quanto previsto negli articoli 22 e seguenti delle presenti norme.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, ultimo comma c.c. e, in genere, quelle non delegabili per legge.

17.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 18 - Rappresentanza

18.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma della società di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti e nei poteri attribuiti.

18.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19 - Compensi degli amministratori

19.1 All'amministratore unico o ai componenti il consiglio di amministrazione può essere assegnato un compenso annuale deciso dai soci e può essere prevista una indennità da corrisondersi in caso di cessazione del rapporto di collaborazione anche sotto forma di polizza assicurativa; il tutto resterà invariato sino a diversa decisione dei soci stessi. Il modo di riparto delle competenze e degli emolumenti del consiglio di amministrazione viene stabilito dai soci o, in mancanza, con deliberazione del consiglio stesso.

Articolo 20 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

20.1 Ricorrendone i presupposti di legge o qualora lo ritengano opportuno, i soci nominano un organo di controllo, monocratico o collegiale secondo quanto stabilito all'atto delle nomina, provvedendo altresì a determinarne i compensi e, qualora l'organo di controllo abbia composizione collegiale, a nominarne il presidente.

Salvo diversa disposizione di legge, i soci possono prevedere che la revisione legale

dei conti, se prevista dalla legge, sia esercitata dall'organo di controllo che deve essere in tal caso interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo stesso, conferisce l'incarico a un revisore legale o a una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

20.2 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente articolo 16 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 21 - Durata dell'incarico

21.1 L'incarico dell'organo di controllo e del revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

21.2 I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

DECISIONI DEI SOCI - BILANCIO E UTILI

Articolo 22 - Decisioni dei soci

22.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino non meno di un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 23 - Diritto di voto

23.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

23.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

23.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate, ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 24 - Assemblea

24.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

24.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino non meno del 30% (trenta per cento) del capitale sociale, nella sede sociale o anche altrove in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

24.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni (o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio (o all'indirizzo di posta elettronica) risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

24.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri effettivi dell'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri effettivi dell'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, se nominati, non partecipano personalmente al-

l'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 25 - Svolgimento dell'assemblea

25.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

25.3 L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o assimilabili) a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 26 - Deleghe

26.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega; la relativa documentazione è conservata nei modi di legge.

26.2 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, a membri effettivi dell'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Articolo 27 - Verbale dell'assemblea

27.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 25.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

27.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28 - Quorum costitutivi e deliberativi

28.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

28.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

28.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge (inderogabili) o delle presenti norme che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

28.4 Nei casi in cui per legge o in virtù delle presenti norme il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 cc..

Articolo 29 - Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è presentato per l'approvazione ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopraccitata chiusura; in tal caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scioglie:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

30.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e determinerà, pertanto:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 31 - Foro Competente

Qualsiasi controversia insorta tra i soci ovvero tra i soci e la società sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme in materia previste dal codice civile italiano e dalla legislazione speciale.

Visto per inserzione

Torino, 30 marzo 2016

In originale firmati:

= DAMILANO PAOLO

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -